

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 258

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 4 aprile 2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 N. 31
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE E
ALLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2020)

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 31 (Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche), dopo le parole "soggetti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "o enti a partecipazione pubblica di maggioranza".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 31/2020)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 31/2020 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Osservatorio delle buone pratiche di processi partecipativi)

1. E' istituito l'Osservatorio delle buone pratiche di processi partecipativi di elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche, che hanno coinvolto in modo significativo un certo numero di cittadini, imprese, associazioni ed altre formazioni sociali presenti sul territorio regionale.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio stesso;
- b) cinque rappresentanti di enti e associazioni che hanno promosso processi partecipativi.

3. L'Osservatorio ha il compito di valorizzare, promuovere e far conoscere le migliori esperienze partecipative regionali."

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 31/2020)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 31/2020 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In riferimento al comma 2 sono promosse anche attività di formazione utili a formare animatori e facilitatori dei processi formativi, sia all'interno della pubblica amministrazione, sia all'interno delle formazioni sociali interessate."

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 31/2020)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per le attività formative realizzate da soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 bis dell'articolo 7".

Art. 5*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

2. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.